

utilizzo da parte degli interessati senza ricorrere ad alcuna prestazione economica sostitutiva, ad esclusione.

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.*

**0. 3. 31. 1.** Valpiana.

*All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole:* promuovono azioni per favorire *con le seguenti:* favoriscono lo sviluppo della pluralità di offerte da parte del soggetto di cui all'articolo 1, comma 5,

**0. 3. 31. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 3.31 della Commissione, dopo le parole:* fra gli stessi servizi *aggiungere le seguenti:* , per informare i fruitori.

**0. 3. 31. 3.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole:* e per consentire, in via sperimentale, *con le seguenti:* , per informare i fruitori, nonché per consentire, anche.

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.*

**0. 3. 31. 4.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 3.31 della Commissione, sopprimere le parole:* , in via sperimentale,

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.*

**0. 3. 31. 5.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 3.31 della Commissione, sopprimere le parole:* , su richiesta degli interessati.

**0. 3. 31. 6.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* , anche avvalendosi *fino alla fine del comma con le seguenti:* promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, lettera e), dopo le parole:* sperimentazioni innovative *aggiungere le seguenti:* , comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 5,

**3. 31.** La Commissione.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* anche avvalendosi *fino a:* di offerta dei servizi *con le seguenti:* promuovono azioni per favorire lo sviluppo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della pluralità di offerte dei servizi.

**3. 12.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 5, sostituire le parole:* comma 4 *con le seguenti:* commi 4 e 5.

**3. 20.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 5, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: valorizzano con azioni adeguate*

\* **3. 15.** Volontè, Tassone.

*Al comma 5, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: valorizzano con azioni adeguate*

\* **3. 19.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 5, sopprimere le parole: azioni per favorire.*

**3. 22.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 5, sostituire le parole: consentire la eventuale scelta di servizi sociali con le seguenti: garantire il diritto di scelta tra gli stessi, anche.*

**3. 21.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

**(A.C. 332 - sezione 3)**

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).*

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli in-

terventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerate a carico del comparto assistenziale quali quelle spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della citata legge n. 449 del 1997, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).*

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge si avvale di un finanzia-

mento plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. Le regioni, secondo competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti dello Stato agli enti locali.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.**

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 1.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, dopo le parole: n. 112, aggiungere le seguenti: nonché in attuazione della presente legge.*

**4. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, sostituire le parole da: per obiettivi, fino alla fine del comma, con le seguenti: agli enti locali.*

**4. 3.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 5  
DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 4. 5 della Commissione, sopprimere le parole: loro assegnate.*

**0. 4. 5. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 4. 5 della Commissione, sopprimere le parole: , nonché agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.*

**0. 4. 5. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 4. 5 della Commissione, sostituire le parole: a carico dei propri bilanci con le seguenti: già a carico dei propri bilanci alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**0. 4. 5. 3.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le spese da sostenersi da parte dei comuni e delle regioni fanno carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, alle risorse del Fondo per le politiche sociali loro assegnate, nonché agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

**4. 5.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 4.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

#### **(A.C. 332 - sezione 4)**

#### ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Ruolo del terzo settore).*

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà gli enti locali, le regioni e lo Stato promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano a

tali soggetti la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste dal comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 5.

*(Ruolo del terzo settore).*

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 5.

*(Ruolo del terzo settore).*

1. Le regioni promuovono azioni per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) ed altresì, favoriscono interventi per l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'arti-

colo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali di cui al comma 3.

3. Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4. Le regioni, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 3, con le modalità previste dall'articolo 8 comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore ed organismi di volontariato definendo in particolare:

a) le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe;

b) le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

#### **Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà.

**5. 16.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Per favorire l'attuazione con le seguenti: In attuazione.

**\* 5. 12.** Volontè, Tassone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Per favorire l'attuazione *con le seguenti:* In attuazione.

\* **5. 14.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, dopo la parola:* Stato aggiungere *le seguenti:* , nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articolo 18 e 19,

**5. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* il sostegno e.

**5. 1.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, sostituire le parole:* attraverso politiche formative, *con le seguenti:* mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c).

*Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola:* predisposizione, *con la seguente:* coordinamento.

**5. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* limitatamente ai servizi obbligatori previsti dalla presente legge.

**5. 3.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* Ai fini dell'affidamento *fino a:* a tali soggetti *con le seguenti:* Al fine di permettere che nelle gare per l'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, i soggetti operanti nel terzo settore possano partecipare alla pari con le imprese, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la

trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché la pubblicazione dei bandi.

**5. 15.** Michielon.

*Al comma 2, dopo le parole:* dei servizi aggiungere *la seguente:* obbligatori.

**5. 4.** Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 20  
DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 5.20 della Commissione, sostituire la parte consequenziale con la seguente:*

*al medesimo comma 2, sostituire le parole da:* a tali soggetti *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'oggettiva valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e alle professionalità garantite.

**0. 5. 20. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ai soggetti operanti nel terzo settore.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole:* a tali soggetti *con le seguenti:* ai soggetti operanti nel terzo settore.

**5. 20.** La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* nonché il ricorso, *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* , con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona *con le seguenti:* ed organismi di volontariato, definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più van-

taggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe.

**5. 13.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché il ricorso, fino alla fine del comma.*

**5. 5.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, sostituire le parole: di aggiudicazione o negoziali, con le seguenti: di affidamento dei servizi.*

**5. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, dopo le parole: che consentano a tali soggetti aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro.*

**5. 17.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 2, dopo le parole: avvalendosi di analisi e di verifiche aggiungere le seguenti: obbligatorie da parte dell'ente pubblico competente in materia.*

**5. 7.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.*

**5. 8.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, sopprimere le parole: secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge e.*

**5. 18.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare.*

**5. 9.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma, con le seguenti: ed organismi di volontariato definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe.*

**5. 10.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, dopo le parole: sistemi di affidamento dei servizi, aggiungere la seguente: obbligatori.*

**5. 11.** Valpiana, Giordano, Nardini.

### **(A.C. 332 - sezione 5)**

## **ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

### **CAPO II**

## **ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

### **ART. 6.**

#### *(Funzioni dei comuni).*

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi

sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, tramite associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali il comune di ultima provenienza degli stessi, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFI-  
CATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZ-  
ZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI  
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 6.

*(Funzioni dei comuni).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Competenze dei comuni).*

1. I comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi. Gli stessi esercitano la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Le funzioni di programmazione e amministrative sono esercitate dai comuni anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini, mediante associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5;

b) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei buoni servizio;

c) erogazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 18 e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dagli articoli 24 e 25 della presente legge e dei buoni servizio, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

d) concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del modello di servizi a rete, risorse delle collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di com-

petenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio sanitarie e per i piani di zona e collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni in base alla programmazione di cui alla lettera a) del comma 2;

d) prevedere forme di consultazione dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di proposte per la predisposizione dei programmi comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione, funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h).

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali, il comune ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a livello locale, *aggiungere le seguenti:* , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le ri-

spettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi.

**6. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a livello locale, *aggiungere le seguenti:* , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali.

**6. 3.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* a livello locale *aggiungere le seguenti:* , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità.

**6. 1.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* adottando sul piano, *fino a:* con i cittadini, *con le seguenti:* anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini.

**6. 4.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* sul piano territoriale gli assetti *con le seguenti:* modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino.

**6. 24.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* tramite associazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

**6. 43.** La Commissione

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I comuni curano lo sviluppo e l'integrazione delle politiche ambientali, della casa, della scuola e dei trasporti sul territorio anche in relazione alle finalità di cui alla presente legge.

**6. 35.** Procacci, Gardiol.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e

**6. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti:* nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19, comma 2, della presente legge e.

**6. 22.** Volontè, Tassone.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti:* nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19, comma 3, della presente legge e.

**6. 27.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: concertazione, con la seguente: valutazione.*

**6. 5.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: con il coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti:* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5.

**6. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.*

**6. 44.** La Commissione.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.*

**6. 28.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: salvo quanto stabilito con le seguenti: con le modalità stabilite.*

**6. 36.** Michielon.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) all'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e articolo 9, comma 1, lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dalle province.*

**6. 7.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: accreditamento, aggiungere la seguente: , convenzionamento.*

**6. 8.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.*

**6. 29.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.*

**\* 6. 34.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.*

**\* 6. 45.** La Commissione.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: partecipazione al con le seguenti: concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del.*

**6. 9.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4..*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i);*

*all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).*

**6. 25.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) definizione dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i);*

*all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).*

**6. 10.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 47  
(NUOVA FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 6.47 della Commissione, capoverso 4, sostituire le parole da: per assicurare la copertura fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: , utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge.*

**0. 6. 47. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente all'articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o alle province delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e alle province delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

**6. 47. (nuova formulazione)** La Commissione.

*Al comma 3, sostituire le parole da: dal regio decreto-legge fino a: n. 2838 con le seguenti: all'articolo 80 del regio decreto-*

legge 30 dicembre 1923, n. 2838, dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, all'articolo 144/g del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975 n. 698.

**6. 37.** Michielon.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.*

**6. 11.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**6. 41.** Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola: innovative.*

**6. 12.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: al fine del perseguimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.*

**6. 13.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: secondo i programmi previsti con le seguenti: in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a).*

**6. 14.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 4 5 e 6.*

**6. 30** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare con le seguenti: al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di.*

**6. 15.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo.*

**6. 16.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo.*

**6. 17.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l).*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera l), sostituire le parole: sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.*

*Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).*

**6. 18.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 46  
DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 6.46 della Commissione, sostituire la parola: residenziale con*

*le seguenti:* a ciclo residenziale e semiresidenziale.

**0. 6. 46. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , semiresidenziali o centri diurni.

**0. 6. 46. 2.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o centri diurni.

**0. 6. 46. 3.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:* o semiresidenziali.

**0. 6. 46. 4.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 5, sostituire le parole:* istituti assistenziali *con le seguenti:* strutture residenziali.

**6. 46.** La Commissione.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* il comune *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il soggetto istituzionale su cui grava di relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza. A tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in una struttura di ricovero sita in un comune diverso.

**6. 26.** Covre, Guido Dussin.

*Al comma 5, sostituire le parole:* il comune di ultima provenienza *con le seguenti:* o in alloggi protetti il comune di residenza.

**6. 38.** Michielon.

*Al comma 5, sostituire le parole:* di ultima provenienza degli stessi, *con le seguenti:* ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo.

**6. 19.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 5, sostituire le parole:* di ultima provenienza degli stessi, *con le seguenti:* nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero.

**6. 32.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 5, sostituire le parole:* ultima provenienza *con la seguente:* residenza.

**6. 39.** Michielon.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* previamente informato.

**6. 40.** Michielon.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6. I servizi sociali assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) l'erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni;

e) assistenza domestica, con prestazioni quali, ad esempio, la pulizia dell'alloggio, l'acquisto di derrate alimentari, gli accompagnamenti ed altre per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedecenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza e sui servizi sociali.

7. I comuni capoluogo di provincia esercitano inoltre le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno sessanta giorni prima del trasferimento delle competenze ai comuni. Le suddette attività sono svolte

su semplice richiesta del soggetto interessato, indipendentemente dalla sua residenza o dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate.

## 6. 20. Novelli.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici pubblici incaricati della sanità, dell'istruzione, della casa, della cultura, dello sport, dei trasporti e degli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni registrati, con esclusione di quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazioni di prestiti a soggetti privi di reddito, ma possessori di beni;

e) assistenza domestica (come, ad esempio, pulizia dell'alloggio, acquisto di derrate alimentari, accompagnamenti) per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili al lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno come fonte di reddito la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti.

7. I comuni capoluogo di provincia esercitano le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno novanta giorni prima del provvedimento dell'affido ai comuni.

#### 6. 33. Gardiol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei familiari le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazioni dei prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni;

e) assistenza domestica per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) superamento del ricovero in istituto da attuarsi entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza e sui servizi sociali.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.*

#### 6. 21. Valpiana, Giordano, Nardini.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza e di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie.

**6. 01.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora né possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà della rete dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione d'abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

**6. 02.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, dopo le parole: « di cui all'articolo 132, comma 1, » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione della lettera e) ».

**6. 03.** Porcu, Carlesi, Cuscunà.

**(A.C. 332 - sezione 6)**

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Funzioni delle province).*

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Funzioni delle province).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Competenze delle province).*

1. Le province concorrono alla programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

nonché dalla presente legge, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che disciplinano il ruolo delle province in ordine a:

a) autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi;

b) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, nonché analisi dell'offerta assistenziale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali e per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) la promozione e la gestione, d'intesa con i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dei piani di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale;

d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: alla programmazione, aggiungere la seguente: regionale.*

**7. 1.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 112 aggiungere le seguenti: nonché dalla presente legge.*

**7. 2.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla promozione aggiungere le seguenti: e alla gestione.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.*

**7. 3.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: d'intesa con i comuni, di iniziative con le seguenti: e alla gestione, d'intesa con i comuni, dei piani.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.*

**7. 11.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di iniziative con le seguenti: dei piani.*

**7. 4.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di formazione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,.*

**7. 5.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 14  
DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 7.14 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del personale operante nel settore sociale.*

**0. 7. 14. 1.** Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'aggiornamento.*

**7. 14.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale.*

**7. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dalle province*

**7. 7.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) alla promozione ed al coordinamento con i comuni di politiche integrate in materia di interventi socio-sanitari, scolastici, di avviamento e reinserimento lavorativo, interventi sul tempo libero, trasporti, comunicazioni, avendo cura, in particolare, delle fasce deboli.*

**7. 13.** Michielon.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi.

**7. 8.** Porcu, Carlesi, Cuscunà.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**7. 9.** Porcu, Carlesi, Cuscunà.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti a agli audiolesi.

**7. 10.** Porcu, Carlesi, Cuscunà.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le province promuovono lo sviluppo e l'integrazione delle politiche dell'ambiente, della scuola e dei trasporti sul territorio anche per le finalità della presente legge.

**7. 12.** Procacci, Gardiol.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA, FATTO A JAKARTA IL 20 OTTOBRE 1997 (5235)**

**(A.C. 5235 - sezione 1)**

**QUESTIONE SOSPENSIVA**

La Camera

premessi che:

la Repubblica di Indonesia non aderisce al Patto delle Nazioni unite sui diritti civili e politici e al Patto delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali, culturali;

dai profili sull'Indonesia elaborati dalle agenzie specializzate delle Nazioni unite, di *Amnesty International* e di varie organizzazioni internazionali impegnate nella lotta contro le violazioni dei diritti umani emerge un paese, a tutt'oggi, con notevoli problemi di carattere sociale, quali violazioni dei diritti umani da parte delle forze armate e delle forze di sicurezza, prostituzione anche minorile, lavoro minorile, massiccia disoccupazione e sottoccupazione, tensioni religiose, protezione legale inadeguata contro forme di tortura, corruzione diffusa;

con riferimento alla questione del nuovo Stato di Timor Est, il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni unite per Timor Est, signor Vieira de Mello, nel suo discorso al Consiglio di sicurezza, tenutosi a New York il 3 febbraio, ha puntualizzato che le violenze che si ebbero nel 1998 in Timor Est hanno provocato:

a) uccisioni generalizzate (con fucili, pistole o a colpi di machete) della popolazione civile da parte delle milizie filo-indonesiane con la complicità delle forze armate regolari;

b) lo spostamento interno, la fuga o il movimento forzato verso Timor Ovest di circa 750.000 persone, su una popolazione totale di circa 880.000 persone;

c) la perdita, da parte di un numero elevato di est timoresi, di beni mobili ed immobili;

d) la distruzione o devastazione di quasi tutti gli edifici pubblici;

e) la distruzione del sistema di telecomunicazione e della rete elettrica;

f) la mancanza di mezzi di sostentamento per circa l'80 per cento della popolazione;

secondo le informazioni rilasciate dal rappresentante della missione UNTAET e dal comandante della Interfet, a gennaio 2000 gruppi di milizie militariste indonesiane hanno continuato a superare i confini di Timor Est e dell'enclave di Occusse in forma non organizzata ed in armi, ma senza compiere azioni criminose, anche con l'appoggio di militari indonesiani;

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento fino ad un chiarimento delle responsabilità

di quanto sopra evidenziato ed al ristabilimento della situazione politica in Indonesia.

**n. 1.** Calzavara, Cavaliere.

**(A.C. 5235 - sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

**(A.C. 5235 - sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.